

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica**

Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione

Viale Regione Siciliana, 2194 – 90135 PALERMO

tel. 091/7073516 – Telefax 091/7072820

Prot. n. **35544**

PALERMO **12 5 FEB. 2011**

OGGETTO: Ricognizione degli standard temporali qualitativi ed economici dei Servizi pubblici della Regione Siciliana

Al Segretario Generale
Ai Dirigenti Generali
Ai Dirigenti degli Uffici speciali
A tutti i Dirigenti del Dipartimento
e,p.c. All'On.le Presidente
Agli Assessori Regionali
All'Assessore Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- SPVS
Al Servizio 7 / S.G.

LORO SEDI

Con la presente, si vuole porre in evidenza come alcune delle azioni introdotte dal D.Lgs. 198/2009 **siano già esperibili** e, in particolare, quelle derivanti dalla violazione dei seguenti standard oggetto di una prima individuazione effettuata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con la delibera n.1 del 2010, confermata con la successiva delibera n.88/ 2010:

"" in sede di prima applicazione e fatta salva ogni diversa determinazione di standard temporali o qualitativi ed economici secondo le modalità previste dall'ordinamento, ai fini della individuazione degli standard temporali, qualitativi ed economici si può fare riferimento ove necessario:

a) alle previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti;

b) alle carte dei servizi esistenti e agli eventuali ulteriori provvedimenti in materia adottati dalle singole amministrazioni"".

Nella suddetta prima individuazione degli standard la CIVIT ha tenuto conto dell'intesa raggiunta nella *Conferenza unificata di cui all'art.9, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281*, sullo schema di decreto legislativo poi pubblicato con il numero 198 del 2009.

Con riguardo agli standard sopra specificati, la cui violazione comporta la immediata giustiziabilità con l'azione prevista dal d. lgs 198 del 2009, è intervenuta la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.4/2010,- emanata dal Ministro proponente dei DCPM di cui all'art.7 del decreto legislativo 198/2009 e titolare delle funzioni di monitoraggio di cui all' art.6 dello stesso decreto legislativo 198/2009 -, con la quale tutte le Amministrazioni nazionali, regionali e locali sono state invitate:

"" 1. ad effettuare una ricognizione completa dei rispettivi standard qualitativi ed economici, secondo i criteri sopra indicati e facendo quindi riferimento a quelli già vigenti, ritenuti sostenibili in base alla legislazione pregressa;

2.a pubblicarne gli esiti sui propri siti istituzionali, ai fini della migliore conoscibilità da parte dei cittadini e delle associazioni di consumatori ed utenti, anche per consentire loro l'esercizio dei diritti riconosciuti dal testo normativo;

3.a trasmettere gli esiti della ricognizione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità, ai fini di ausilio nelle attività di definizione degli standard per le Pubbliche Amministrazioni e per l'attuazione dell'art.11 del D.Lgs. n.286/1999, attività entrambe prodromiche alla piena attuazione del D.Lgs.n.198/2009;

4.ad effettuare la medesima ricognizione, pubblicazione e trasmissione con riferimento agli obblighi contenuti nelle carte di servizi e agli standard qualitativi ed economici dei concessionari di pubblici servizi, ciascuna in relazione ai concessionari di rispettiva competenza"".

Pertanto, le SS.LL. procederanno alla ricognizione degli standard temporali, qualitativi ed economici, secondo i criteri sopra specificati entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine di 60 giorni dalla data della presente, ricordando la sussistenza dell'obbligo di porre in essere gli adempimenti suddetti derivanti da norme adottate ai sensi dell'art.117 , 2 comma lettere l) ed m) della Costituzione.

Sull'obbligo suddetto si fa presente che la Corte Costituzionale ha ripetutamente precisato che l'attribuzione allo Stato della competenza trasversale ed esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost. si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali (tra le tante, v. sentenze n. 383 e n. 285 del 2005, n. 120 del 2005); la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti ricevano prestazioni di livello inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Alle Regioni sarà sempre possibile fornire, con proprie risorse, prestazioni aggiuntive tese a migliorare ulteriormente il livello delle prestazioni, oltre la soglia minima uniforme prescritta dalla legge statale.

Si precisa che i dati degli standard oggetto della ricognizione, oltre ad essere trasmessi allo scrivente saranno altresì trasmessi alle strutture dedicate ai controlli interni - SEPICOS e controllo di gestione - e agli URP acchè ne abbiano compiuta conoscenza per la corretta informazione agli utenti , nelle more della pubblicazione nel sito istituzionale.

Il Dirigente del Servizio

Rosaria Cicala



Il Dirigente Generale

Bologna

